

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL GIUBILEO DEL 2000

La legge n. 651 del 23 dicembre 1996, che converte il decreto-legge approvato il 23 ottobre, domanda alla Commissione per Roma Capitale, istituita presso la Presidenza del Consiglio il 15 dicembre 1990 (L. 396), della quale fa anche parte un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, la definizione del Piano di interventi per la regione Lazio.

In verità il programma suddetto era stato già adottato con DPCM il 18 settembre 1996 ma il decreto che lo autorizzava non fu convertito in legge (DL 3 luglio 1996, n. 349); solo successivamente, con l'approvazione della disciplina che di seguito si pubblica, è stata ratificata l'esecuzione del progetto in questione.

Il Piano è diviso in otto settori di intervento dei quali quello che più direttamente riguarda i beni culturali è il settore B in base al quale vengono stanziati 560 miliardi e 200 milioni da suddividere tra enti territoriali e Ministero competente.

Rispetto alle proposte iniziali individuate in 640 miliardi (cfr. "Notiziario" n. 48-49), le risorse destinate al Ministero per i beni culturali e ambientali sono state dimezzate per gli anni 1997-1999 in 327 miliardi e 315 milioni (già la legge per Roma Capitale del 1990 aveva disposto uno stanziamento di 115 miliardi).

Il criterio usato nella ripartizione dei fondi è quello del "lotto funzionale" mediante il quale si giustifica, contrariamente al passato, la funzione dell'intervento: le risorse stanziare dovranno assicurare il completamento di ciascuna opera prevista.

Anche all'interno del settore C, dal titolo "arredo urbano e patrimonio ambientale", sono previsti alcuni interventi di conservazione e restauro su beni sottoposti alle speciali leggi di tutela del 1939 (ponte Sisto, villa Borghese, villa Doria Pamphili, parco di villa Ada, parco di Colle Oppio); il totale delle risorse, destinate per la massima parte al Comune di Roma e alla Regione Lazio, è di 590 miliardi e 550 milioni.

Su tali opere l'Amministrazione dei beni culturali esercita soltanto un'azione di vigilanza e controllo ai sensi della legge 1089/39 (art. 6), non essendo ad essa attribuito alcun finanziamento.

Il Piano complessivamente indica, come prescritto dalla legge n. 651, per ciascuna azione i soggetti beneficiari, le somme stanziare, i termini entro i quali devono essere perfezionati gli atti amministrativi necessari, nonché i tempi entro i quali le opere devono completarsi (Supplemento ordinario G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).

Per il finanziamento totale degli interventi è stato autorizzato un importo di Lit. 3.500 miliardi di cui 100 da impegnare nell'anno 1997 e 540 a decorrere dal 1998.

Si pubblica di seguito la legge di autorizzazione ai finanziamenti sopra indicati nonché un riepilogo dell'intervento B del Piano che interessa direttamente i beni culturali.

* * *

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 551 convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 651
Misure urgenti per il grande Giubileo del 2000

art. 1
Obiettivi e finalità

1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.

2. La commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano può essere modificato e integrato anche sulla base dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6-bis e 8.

2-bis. Per le questioni di specifico interesse delle rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i

sindaci dei comuni interessati, integrano la commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il piano indica per ciascun intervento:

- le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;
- le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle eventualmente occorrenti per le finalità di cui al comma 6-bis e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;
- i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

3-bis. Qualora non vengano osservate le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3, ovvero venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione, la commissione delibera il defianziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi.

4. Nell'ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di Ro-



* In corsivo sono indicate le modificazioni apportate dalla legge di conversione.



PIANO AUTORIZZATO DALLA LEGGE 651/96 PER I BENI CULTURALI

Comune di Roma:

1. Area del Grande Campidoglio. Palazzo Senatorio e Musei Capitolini20.000
2. Area dei Fori Imperiali: nuovi scavi, restauri e allestimenti museali30.000
3. Restauro e manutenzione del percorso delle Mura storiche15.000
4. Palazzo delle Esposizioni. Restauro ed adeguamento funzionale5.000
5. Palazzo Braschi (Museo di Roma). Restauro e adeguamento funzionale.....36.500

*

Ministero per i beni culturali e ambientali:

8. Museo Nazionale Romano (Museo delle Terme, Palazzo Altemps, Crypta Balbi)36.000
9. Palazzo Barberini e Palazzo Corsini (Galleria Nazionale d'Arte Antica)6.000
10. Museo Nazionale di Villa Giulia (Villa Giulia e Villa Poniatowski)23.000
11. Galleria Nazionale d'Arte Moderna10.000
12. Interventi di restauro di immobili e complessi di interesse storico ed artistico (Roma e Lazio)52.000

13. Restauri e interventi conservativi di Chiese, Basiliche, Monasteri, Oratori lungo gli itinerari del Giubileo81.415
14. Interventi di restauro e adeguamento funzionale di altri Musei Archeologici, Medioevali, Moderni23.600
15. Interventi sulle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di Traiano20.000
16. Interventi di restauro e consolidamento di beni culturali archeologici75.300

*

Altri Enti territoriali:

18. Valorizzazione del patrimonio culturale nei luoghi di culto e di visita nella provincia di Roma26.385
19. Valorizzazione del patrimonio culturale regionale (circuiti abbazie, santuari e monasteri)80.000

*

Comune di Roma, Provincia di Roma, Regione Lazio:

20. Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse al Giubileo20.000
- Totale risorse (Linea di intervento B) ...560.200

* In milioni di lire


ma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

5. La commissione può attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera a), in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti.

6. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla legge 11

febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il piano indica, altresì, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6-bis. La commissione stabilisce i criteri e le modalità a cui dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera a), per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi.



7. (Soppresso dalla legge di conversione)

8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

9. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al provveditorato regionale alle opere pubbliche.

10. La commissione stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

11. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

12. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 è determinato il contributo da erogarsi per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4.

13. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da realizzare su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi.

art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento degli interventi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui di durata non superiore a quindici anni, fino all'importo di lire 3.500 miliardi, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti

del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire con successivi decreti le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelli delle amministrazioni stesse.

2-bis. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui al presente decreto.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le disponibilità di cui al comma 2, non utilizzate nell'anno di riferimento, sono conservate nel conto dei residui per essere assegnate al pertinente capitolo di bilancio negli anni successivi.

5. Le somme rinvenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa della erogazione agli enti beneficiari, nonché le giacenze sul conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

art. 3

(Soppresso dalla legge di conversione)

art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

